

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **35/1970** (ECLI:IT:COST:1970:35)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **DE MARCO**

Camera di Consiglio del **10/02/1970**; Decisione del **26/02/1970**

Deposito del **04/03/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **4896**

Atti decisi:

N. 35

## SENTENZA 26 FEBBRAIO 1970

*Deposito in cancelleria: 4 marzo 1970.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 64 dell'11 marzo 1970.*

Pres. BRANCA - Rel. DE MARCO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 luglio 1967, n. 572 (modifica agli artt. 57 e 91 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1968 dal pretore di Stradella nel procedimento civile vertente tra Brandolini Angelo e la Prefettura di Pavia, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Angelo De Marco.

*Ritenuto in fatto:*

Con ricorso presentato al pretore di Stradella il 18 maggio 1968, Angelo Brandolini, ai sensi degli artt. 9 e 14 della legge 3 marzo 1967, n. 317, proponeva opposizione avverso l'ordinanza del Prefetto di Pavia 27 gennaio 1968, nonché avverso l'ordinanza 21 marzo 1968 dell'Ispettorato compartimentale della M.C.T.C. per la Lombardia, con le quali gli erano state inflitte rispettivamente le sanzioni del ritiro della patente di guida per mesi quattro e della sospensione dell'efficacia della carta di circolazione pure per mesi quattro per contravvenzione agli artt. 57, comma sesto, e 91, comma quarto, del codice della strada, come modificati dagli artt. 1 e 2 della legge 9 luglio 1967, n. 572 "per avere effettuato un servizio pubblico di linea, sul tratto San Damiano al Colle Stradella con l'autovettura Fiat 1800, targata PV 93397, destinata ad uso di noleggio con conducente, trasportando quattro persone con destinazione fissa al prezzo di lire 400 per persona".

Nel giudizio così promosso, il pretore adito, accogliendo analoga istanza del patrono del Brandolini, con ordinanza in data 18 maggio 1968, disponeva la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e, con altra ordinanza, in data 28 maggio 1968, rilevato che la eccezione di incostituzionalità della legge 9 luglio 1967, n. 572, perché in palese contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione appariva fondata in quanto "detto contrasto appare icu oculi evidente ad una semplice lettura del comma secondo dell'art. 1 della detta legge n. 572", disponeva testualmente: "Ritenuta non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 1, comma secondo, della legge 29 luglio 1967, n. 572, in relazione agli artt. 24 e 25 della Costituzione della Repubblica, sollevata dal ricorrente, dispone che la presente ordinanza venga... (omissis)";

"Visto, poi, l'art. 37 c.p.c., rileva stando alla norma dell'art. 1, comma secondo, della legge 29 luglio 1967, n. 572, difetto di giurisdizione nei confronti della Pubblica Amministrazione e quindi la revocabilità del provvedimento in data 18 maggio 1968 di questa Pretura, per il caso che la Corte costituzionale respinga l'eccezione di incostituzionalità cui sopra sollevata ad istanza di parte".

Esaurite le formalità di legge, il giudizio viene ora alla cognizione della Corte in camera di consiglio, nessuna delle parti interessate essendosi costituita.

*Considerato in diritto:*

Né dall'ordinanza di rinvio, né dal verbale di udienza, nel quale è riportata la analoga eccezione sollevata dal patrocinio del Brandolini, si possono desumere, con sufficiente certezza, i termini della questione di costituzionalità sottoposta all'esame di questa Corte.

Il giudice a quo, infatti, con l'ordinanza, dopo aver riportato la eccezione sollevata dal patrono della parte nei seguenti termini: "si dà atto che per il ricorrente compare l'avvocato Dino Cristiani, il quale avanza la eccezione di incostituzionalità della legge 9 luglio 1967, n. 572, in quanto in palese contrasto agli artt. 24 e 25 della Costituzione; detto contrasto appare icu oculi evidente ad una semplice lettura del comma secondo dell'art. 1 della detta legge n. 572", senza altro aggiungere, dichiara la questione in tali termini proposta, non manifestamente infondata.

L'art. 1, comma secondo, della citata legge, nel quadro della cosiddetta depenalizzazione di talune norme punitive del codice stradale, dispone: "Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione, è punito con la sospensione della efficacia della carta di circolazione stessa per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto commesso dal titolare della carta di circolazione, nonché dal conducente sorpreso alla guida del veicolo. Tale sospensione è disposta dall'Ispettorato della motorizzazione civile".

Né consegue che nell'ordinanza non risultano enunciati i profili sotto i quali la norma denunciata si porrebbe in con contrasto con le norme costituzionali di raffronto e che, quindi, la questione deve essere dichiarata inammissibile per la assoluta indeterminatezza del suo contenuto.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara inammissibile la questione come sopra proposta.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALAZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*